

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106-*bis* (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04083 Francesco Saverio Romano: Modifiche alla normativa del contributo unificato di iscrizione al ruolo dovuto per le controversie dinanzi al giudice tributario 66

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 69

5-04084 Villarosa: Attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativo all'applicazione presso la Banca d'Italia del limite massimo ai trattamenti economici nella pubblica amministrazione 66

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 71

5-04085 Paglia: Iniziative per contrastare l'elusione tributaria da parte di grandi imprese italiane 67

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 74

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106-*bis*.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come la Commissione sia chiamata a esaminare ulteriormente, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106-*bis*) trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.

In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, nella seduta del 22 ottobre 2014, formulando su di esso 2 condizioni e 4 osservazioni, che sono state quasi integralmente recepite dal Governo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, recante le previsioni

di delega per la riforma del sistema fiscale in forza delle quali è stato predisposto lo schema di decreto, il Governo, dopo aver acquisito i pareri parlamentari sullo schema di decreto, è tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, qualora non si sia conformato a tali pareri.

Passando quindi a illustrare in termini sintetici lo schema di decreto, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze, segnala innanzitutto come esso, all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) ed *h*) (non modificate rispetto al testo dello schema originariamente trasmesso alle Camere), incida sulla struttura dell'accisa sulle sigarette, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell'accisa globale (al 58,7 per cento) e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell'accisa al solo prezzo medio ponderato (PMP) per le sigarette in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC – *Most Popular Price Class*).

Per effetto di tale modifica si prevede anzitutto che sia la componente specifica sia quella *ad valorem* dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al PMP-sigarette. Contemporaneamente, viene innalzata la percentuale per il calcolo della componente specifica dall'attuale livello del 7,5 al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.

Si introduce inoltre un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA, pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, che si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. Per effetto delle recate dallo schema di decreto, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe – complessivamente – risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.

La finalità esplicita di tali norme è quella di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario.

In tale ambito i commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema introducono un regime di modificabilità delle aliquote sui tabacchi lavorati, consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.

Tale variazione riguarda:

a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati fino a 0,5 punti percentuali;

b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;

c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

In proposito, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4 nell'articolo 1 dello schema, è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, prevenendo la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.

Per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (sigari, sigaretti e trinciato), l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema (non modificato rispetto al testo dello schema originariamente trasmesso alle Camere), interviene sulla misura dell'accisa minima

del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria). Si prevede quindi l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per chilogrammo).

L'articolo 1, comma 1, lettere *a)* ed *e)* dello schema, attraverso l'inserimento nel testo unico sulle accise (TUA) di due nuove lettere *e-bis* nell'articolo 39-*bis* e di un nuovo articolo 39-*terdecies*, introducono inoltre la nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, i quali sono definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa. Il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

In relazione a tali tipi di tabacco, in accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *a)* del parere approvato dalla Commissione Finanze di Camera e dell'identica osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, la nuova formulazione del comma 1 del predetto articolo 39-*terdecies* circoscrive meglio le norme previste per i tabacchi lavorati che non si applicano alla nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, precisando che non si applicano le disposizioni in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, nonché aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile (di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del TUA).

Pertanto, rispetto a quanto previsto nel testo originario dello schema di decreto, per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni (di cui agli articoli 39-*sexies* e 39-*septies* del TUA) vigenti in materia di IVA eaggio ai rivenditori, già vigenti per i tabacchi lavorati. A questo proposito il nuovo comma 2 dell'articolo 39-*terdecies*, non contenuto nel testo originario, chiarisce, che, ai fini dell'applicazione dei predetti articoli 39-*sexies* e 39-*septies*, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Tale rinvio al provvedimento di rango secondario non era esplicitamente richiesto dai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, ma appare connesso con la nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo 39-*terdecies* che, come detto, fa salva l'applicazione degli articoli 39-*sexies* e 39-*septies* del TUA.

Sempre con riferimento alla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione, lo schema di decreto n. 106-*bis* apporta alcune novità rispetto all'originario schema di decreto.

In particolare:

ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del TUA la misura dell'accisa che si prevede di applicare su tali prodotti viene ridotta dal 60 al 50 per cento dell'imposta gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

ancora in base al nuovo comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del TUA sono modificate, dettagliandole in modo molto più specifico, le modalità di calcolo di tale equivalenza, che deve essere riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dallo schema di decreto, e non più secondo le rilevazioni riferite al 2013 –, sia in rapporto alla cosiddetta equivalenza di consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di

rango secondario (un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

in ragione delle suddette modifiche, si demanda a un provvedimento di rango secondario anche la determinazione dell’importo dell’accisa secondo le modalità appena illustrate;

si chiarisce inoltre che, entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà rideterminata, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;

in ragione delle predette modifiche, in base al nuovo comma 4 dell’articolo 39-terdecies sono di conseguenza modificati gli adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa; quest’ultimo soggetto non dovrà più comunicare i dati dell’equivalenza di consumo (che sono determinati dall’Erario), ma dovrà dichiarare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dal Codice del Consumo; rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, di cui al decreto legislativo n. 184 del 2003.

In sostanza, la determinazione dell’equivalenza di consumo viene effettuata dall’erario secondo una procedura di analisi comparativa dei prodotti specificamente normata e non è più basata sulle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell’imposta.

In merito si rileva come tale modifiche non sono fossero oggetto del parere parlamentare; si può ritenere, peraltro, che esse siano state introdotte nel testo per ragioni di uniformità rispetto alle innovazioni relative al regime di tassazione dei prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche, che di seguito illustrerò, richieste invece dal predetto parere parlamentare.

Con riferimento appunto alla tassazione dei liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette sigarette elettroniche, l’articolo 1, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto, inserendo un nuovo comma 1-*bis* nell’articolo 62-*quater* del TUA, sottopone anche tali prodotti ad imposta di consumo, mentre i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono l’uso di tali prodotti (cioè le sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, dello schema.

Ricorda al riguardo che i prodotti sottoposti a tassazione sono quelle sostanze prodotte con l’obiettivo di fornire un’alternativa al fumo di tabacchi lavorati, le quali funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria.

Rispetto alla formulazione originaria dello schema di decreto il comma 1-*bis* del predetto articolo 62-*quater* non fa più riferimento alla succedaneità dei prodotti rispetto al tabacco, bensì alla loro destinazione d’uso. Deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.

In connessione con tale modifica l’articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, rispetto alla sua formulazione originaria assimila i prodotti da inalazione costituiti esclusivamente o parzialmente

da sostanze solide diverse dal tabacco ai già richiamati tabacchi da inalazione senza combustione.

Tale differenziazione non era esplicitamente richiesta dal parere parlamentare approvato dalle Commissioni parlamentari, ma, come detto, appare connessa con le modifiche apportate al comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* rispetto alla formulazione originaria dello schema, laddove si circoscrive solo alle sostanze liquide il regime dei prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche.

Inoltre, in quasi totale accoglimento della condizione di cui al numero 1) contenuta nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica alla condizione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, lo schema di decreto apporta alcune modifiche alle norme originariamente proposte, le quali ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione. In particolare:

l'imposta viene abbassata dal 60 al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

sono modificate, anche in questo caso dettagliandole in modo molto più specifico, le modalità di calcolo di detta equivalenza, che sarà riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA che ne disciplinano l'individuazione, e non più secondo le rilevazioni riferite al 2013 – sia in rapporto alla cosiddetta equivalenza di consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, me-

diate tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt;

sono previste disposizioni analoghe a quelle già illustrate per i tabacchi da inalazione per quanto concerne la determinazione dell'importo dell'accisa, la sua rideterminazione e gli adempimenti dichiarativi connessi.

Anche in tal caso, dunque, la determinazione dell'equivalenza di consumo viene effettuata dall'erario tramite un meccanismo di analisi comparativa dei prodotti specificata in dettaglio dalla norma e non è più basata sulle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell'imposta.

Non è stata invece accolta la parte della condizione n. 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, relativa all'eventuale introduzione in materia di un regime fiscale transitorio.

In questo contesto ricorda che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 prevedono la possibilità, anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche, di variare con decreto ministeriale l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dallo schema di decreto.

In merito rammenta che, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, si prevede, al comma 4, dell'articolo 1, la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, ai fini del monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.

Per quel che concerne l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, l'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tale prelievo, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita.

In ordine a tale fattispecie è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione formulata dalla Commissioni Finanze del Senato, volta a definire un regime transitorio per i fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l'imposta prima dell'immissione sul mercato. A tal fine ai soggetti passivi dell'imposta è riconosciuto un credito di imposta, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, prevede che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014. Conseguentemente il comma 7 dell'articolo 1 dello schema abroga, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto regolamento, le disposizioni vigenti in materia.

Accogliendo la condizione di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a una condizione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, il comma 6 del medesimo articolo 1 stabilisce che il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo parere parlamentare.

L'articolo 2 dello schema di decreto, al comma 1 modifica la vigenza delle norme recate dallo schema di decreto, apportando significative novità rispetto a quanto previsto nel testo originario dello schema di decreto legislativo, il quale stabiliva, al

comma 4, che in linea generale le disposizioni dello schema si sarebbero applicate dal 1° gennaio 2015.

In particolare, recependo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio (che aveva chiesto di anticipare alla data di entrata in vigore del provvedimento l'applicazione della nuova disciplina sulla tassazione dei tabacchi lavorati), le norme dello schema entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo, salvo il fatto che resta confermata l'efficacia dal 1° gennaio 2015 delle seguenti norme:

le disposizioni in materia di tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

le accise su sigarette e tabacchi lavorati;

le accise sui prodotti immessi nelle sigarette elettroniche;

le norme sui fiammiferi;

l'esenzione da imposta per i dispositivi meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).

La scelta di mantenere la decorrenza 1° gennaio 2015 per tali previsioni è motivata dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto in base a una ragione di sistematicità.

Pertanto avranno, tra l'altro, efficacia immediata le misure di accisa previste per i tabacchi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e e), dello schema.

È stata inoltre espunta la disposizione (recata dalla precedente formulazione del comma 1) che prevedeva il blocco dell'aggiornamento trimestrale relativo alle attuali tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il comma 2, non modificato rispetto al testo originario dello schema di decreto, recepisce, fino al 31 dicembre 2014, le modifiche alla misura delle accise già

disposte con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 luglio 2014 (prot. 4691), la quale è stata assunta in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, e che dispone l'incremento dal 1° agosto 2014 del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, a copertura delle disposizioni finanziarie ivi recate.

Il comma 3, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera c) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, modifica l'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.

In particolare, viene modificata la disciplina del rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati: ai sensi delle norme vigenti, tale rinnovo viene concesso purché che il titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo è attualmente pari a 24.000 ed è riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Con le modifiche proposte si introduce una ulteriore e diversificata soglia minima di prelievo, pari a 1.000 euro, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.

In conseguenza delle innovazioni apportate rispetto alla formulazione originaria dello schema di decreto, al comma 4 sono state modificate le previsioni di maggiori entrate attese dal provvedimento, che sono ora quantificate in 145 milioni di euro dal 2015 e 146 milioni di euro dal 2016 (rispetto ai 163 milioni di euro quantificati nel testo originario). Rimane

fermo che esse confluiranno in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 25 novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione Ribaudò n. 5-04082, al fine di acquisire su di essa più compiuti elementi di risposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Ribaudò n. 5-04082 sarà svolta in altra seduta.

5-04083 Francesco Saverio Romano: Modifiche alla normativa del contributo unificato di iscrizione al ruolo dovuto per le controversie dinanzi al giudice tributario.

Francesco Saverio ROMANO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Saverio ROMANO (FI-PdL) ringrazia il Sottosegretario per la sua personale cortesia, ma si dichiara tuttavia assolutamente insoddisfatto della risposta fornita, evidenziando come le valutazioni formulate in merito dal Governo siano sbagliate, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello politico.

Sottolinea, infatti, come l'orientamento assunto dall'amministrazione finanziaria risulti completamente distonico rispetto alla volontà del legislatore che, estendendo l'applicazione del contributo unificato anche alle controversie dinanzi ai giudici tributari, non intendeva perseguire mere finalità di gettito, ma garantire comunque la possibilità a tutti i contribuenti, anche a quelli appartenenti alle classi sociali più deboli, di difendersi adeguatamente nei confronti delle pretese di un fisco che viene sempre più spesso considerato dai cittadini come vessatorio ed oppressivo.

Sotto l'aspetto tecnico, nel risersarsi di approfondire ulteriormente tutti gli aspetti della risposta, rileva come non sia accettabile far dipendere dalla valutazione dell'amministrazione finanziaria, e cioè dall'atto impositivo emesso dall'amministrazione oggetto di impugnativa, la quantificazione del valore della lite, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione al ruolo dovuto dal ricorrente, ritenendo che in tal modo si realizzerebbe un'ulteriore vessazione nei confronti del contribuente.

Ribadisce pertanto la sua insoddisfazione, in quanto la risposta evidenzia

l'indisponibilità dell'Esecutivo a intervenire per modificare l'orientamento dell'amministrazione finanziaria su una problematica tanto delicata ai fini del rapporto tra fisco e contribuenti.

5-04084 Villarosa: Attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativo all'applicazione presso la Banca d'Italia del limite massimo ai trattamenti economici nella pubblica amministrazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale cerca in primo luogo di fare chiarezza sul reale ammontare degli emolumenti riconosciuti al personale della Banca d'Italia, in particolare con riferimento alle posizioni apicali. A tale proposito, nel riconoscere come l'applicazione di limiti alle retribuzioni pubbliche non possa di per sé risolvere i problemi del Paese, sottolinea come tale misura costituisca un segnale importante nei confronti di tutti quei cittadini, spesso in gravi difficoltà economiche, a cui in questi anni è stato chiesto di compiere pesanti sacrifici. L'interrogazione evidenzia, infatti, come attualmente il Governatore della Banca d'Italia percepisca ben 495.000 euro annui, il Direttore generale 450.000 euro annui, ed ognuno dei tre vicedirettori generali della Banca 315.000 euro annui, dunque ben al disopra del limite di 240.000 euro stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014.

In tale contesto l'interrogazione intende inoltre fare chiarezza sugli oneri, pari a circa 1,2 miliardi di euro annui, sostenuti dal Paese per il finanziamento della Banca d'Italia, evidenziando come, secondo notizie diffuse dagli organi di informazione, la stessa Banca si appresterebbe a mettere a disposizione dei propri dirigenti carte di credito aziendali con un limite di spesa mensile compreso tra 7.500 e 10.000 euro.

A tale proposito non comprende come possa essere giustificato un onere complessivo tanto rilevante, atteso che molte delle funzioni precedentemente attribuite

alla Banca d'Italia sono state ormai trasferite alla Banca Centrale europea e che la stessa Banca d'Italia ha ritenuto di doversi avvalere di talune società di consulenze esterne per compiere le valutazioni patrimoniali sulle banche italiane, nell'ambito degli *press test* recentemente svolti in tutta l'area euro.

Sotto un profilo più generale, sottolinea come l'atto di sindacato ispettivo riproponga la questione, già più volte avanzata dal gruppo M5S, di come le Camere nel loro complesso, e i singoli parlamentari, possano esercitare le loro funzioni di controllo in merito alle scelte organizzative e gestionali, nonché all'operato, della stessa Banca d'Italia.

Rileva, infatti, come l'autonomia riconosciuta alla Banca d'Italia finisca per costituire un ostacolo rispetto alla possibilità dei parlamentari di presentare atti di sindacato ispettivo al Governo su tali tematiche, segnalando come, per poter rendere ammissibile l'interrogazione in discussione, sia stato necessario far riferimento all'attuazione della previsione, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, la quale vincola la Banca d'Italia ad adeguare il proprio ordinamento ai principi in materia di limiti agli emolumenti al personale erogabili dalle pubbliche amministrazioni.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) riconosce la completezza della risposta fornita dal Sottosegretario, che comunque considera insoddisfacente, in quanto essa non indica la volontà del governo di assumere una posizione chiara sulle questioni affrontate. Ritiene, invece, che il Governo dovrebbe esprimere la propria valutazione circa il fatto che alcuni alti dirigenti della Banca d'Italia percepiscano emolumenti ben più elevati di quelli fissati dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, violando in tal modo tale previsione generale, oltre a godere, in alcune occasioni, di

ulteriori erogazioni in loro favore, ad esempio per spese di trasloco.

Ritiene, quindi, che la questione sollevata dall'interrogazione dimostri come l'Italia non debba più accettare di rimanere in un'Europa nella quale vigono regole applicate solo nei confronti di taluni cittadini, mentre altri si avvantaggiano di privilegi ingiustificabili.

Sottolinea inoltre come, al di là delle norme stabilite dai trattati dell'Unione europea che ne riconoscono l'autonomia, la Banca d'Italia sia comunque un'istituzione pubblica di proprietà dei cittadini italiani, e come le sue risorse siano pertanto possedute dagli stessi cittadini, i quali hanno il diritto di controllarne la gestione.

Considera dunque sbalorditivo che l'Esecutivo non intenda prendere alcuna posizione su tali temi, limitandosi a riferire le decisioni del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, senza peraltro indicare come lo stesso Consiglio sia, in sostanza, espressione delle banche private partecipanti al capitale dell'Istituto. Sottolinea come tale situazione faccia emergere ancora una volta, in tutta la sua gravità, lo spaventoso conflitto di interessi che condiziona la Banca d'Italia, testimoniato ad esempio dalla conformazione del meccanismo di nomina del Governatore, in cui è coinvolto il predetto Consiglio Superiore, nonché dall'operazione di rivalutazione del capitale della medesima Banca operata ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2013, la quale ha avvantaggiato esclusivamente i partecipanti al capitale stesso.

Evidenzia pertanto come il Movimento 5 Stelle intenda proseguire nella sua battaglia per informare l'opinione pubblica di tale inaccettabile condizione, nonché proporre interventi legislativi volti ad assicurare che la Banca d'Italia ritorni a essere patrimonio di tutti i cittadini italiani.

5-04085 Paglia: Iniziative per contrastare l'elusione tributaria da parte di grandi imprese italiane.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

5-04083 Francesco Saverio Romano: Modifiche alla normativa del contributo unificato di iscrizione al ruolo dovuto per le controversie dinanzi al giudice tributario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario.

In particolare, l'Onorevole evidenzia talune criticità connesse alla quantificazione, nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie, dell'importo del tributo allorché con un unico ricorso vengono impugnati più atti di accertamento (c.d. ricorso cumulativo oggettivo).

Pertanto, l'Onorevole sollecita iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le cennate criticità derivanti dall'introduzione della previsione di cui all'articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che ha precisato che il pagamento del predetto contributo deve essere effettuato con riferimento al valore della lite determinato in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Nel processo tributario il contributo unificato è stato introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato integrandolo la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), secondo cui: « È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. ».

Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 14 del menzionato testo unico delle spese di giustizia, tale contributo si calcola con riferimento al valore della controversia, come definito dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546/1992, il quale dispone che « Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ».

Il suddetto comma 3-bis dell'articolo 14, del predetto testo unico precisa, altresì, che il valore della lite « ...deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. ».

Successivamente l'articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato il citato comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, precisando che il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato anche in appello.

La suddetta modifica legislativa ha confermato l'interpretazione fornita da questa Direzione con la direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, con la quale è stato chiarito che « *in caso di un unico ricorso contro più atti (...) il calcolo del contributo unificato debba essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori* ».

Tanto premesso, è opportuno rilevare che il processo tributario si caratterizza, a differenza del processo civile, per la sua natura impugnatoria in quanto, con il ricorso, la parte chiede al giudice l'annullamento parziale o totale dell'atto impositivo.

Pertanto, il parametro di riferimento del processo tributario non è la domanda di parte ma è l'atto impositivo oggetto di impugnativa, il cui valore, ai fini del calcolo del contributo unificato e dell'assistenza tecnica, è determinato o quantomeno determinabile e non dipende dalla discrezionalità del ricorrente.

Peraltro, ogni atto impositivo costituisce l'esito di separati procedimenti accertativi e la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa tributaria in relazione ai singoli atti impositivi eventualmente impugnati cumulativamente.

In sostanza, dal punto di vista processuale, non vi può essere una valutazione del valore complessivo degli atti, ma ognuno di essi mantiene la propria autonomia accertativa e di valore. Tale caratteristica del processo tributario fa sì che anche il provvedimento definitorio del giudizio (sentenza, ordinanza, decreto) debba contenere tante singole statuizioni quanti sono gli atti impositivi di cui si chiede l'annullamento.

In un siffatto contesto, la determinazione del quantum di contributo unificato dovuto non può essere affidata alla decisione del singolo contribuente di impugnare cumulativamente o singolarmente gli atti impositivi notificati dall'ente impositore.

Tale situazione assumerebbe evidenti profili di elusività che l'ordinamento non può tollerare.

Infatti, impugnare più atti con un unico o separati ed autonomi ricorsi è una facoltà del ricorrente che non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in conseguenza di tale facoltà. La possibilità di trattare diverse questioni tra loro connesse in funzione degli atti impugnati risponde all'esigenza di economia processuale, che non può tradursi in una economia della determinazione del contributo unificato legata al valore del singolo atto impugnato.

Se così non fosse, si verrebbe a determinare una evidente disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che il legislatore, mediante la previsione della quantificazione del valore di lite collegata ad ogni singolo atto, ha inteso evitare.

Pertanto, è possibile affermare che la vera *ratio* della recente modifica normativa alla previsione di cui all'articolo 14, comma 3-*bis*, del T.U. sulle spese di giustizia, contenuta nella legge di stabilità per il 2014, risiede nella necessità di evitare i fenomeni elusivi sopra descritti, e non nella volontà di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto di difesa del contribuente contrario.

Del resto, è utile precisare che nelle controversie sulla questione in argomento relativamente ai contenziosi avviati precedentemente alla modifica normativa della legge di stabilità per il 2014, l'Amministrazione Finanziaria è risultata più volte di recente vittoriosa (Cfr. da ultimo CTP di Mantova sentenze n. 283 del 24 settembre 2014, CTP di Torino n. 1255 del 5 giugno 2014 e CTP Prato n. 195 del 18 giugno 2014).

Fra l'altro, un'eventuale modifica dell'impianto normativo al fine di prevedere che il valore della controversia su cui basare il contributo unificato sia basato sul valore complessivo degli atti impugnati comporterebbe, in ogni caso, una perdita di gettito per l'erario.

ALLEGATO 2

5-04084 Villarosa: Attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativo all'applicazione presso la Banca d'Italia del limite massimo ai trattamenti economici nella pubblica amministrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On. Villarosa ed altri è intesa a conoscere se sono stati applicati i contenuti del decreto-legge n. 66/2014 alla Banca d'Italia, richiamando, inoltre, nel testo del documento parlamentare, un articolo di stampa che menziona l'assegnazione di carte di credito aziendali ad alcuni dipendenti della Banca d'Italia.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha precisato che, con una nota del Direttore Generale indirizzata a un quotidiano, (pubblicato anche nel sito web dell'Istituto), ha provveduto a precisare che il bando di gara del 25 agosto 2014 per il servizio finanziario di pagamento tramite carte di credito « *corporate* » si riferisce al rinnovo di carte già in essere, utilizzate per il pagamento di talune spese (riconducibili in prevalenza all'acquisto di carburante per le scorte valori, di stampanti e similari).

L'utilizzo delle carte in questione obbedisce a rigorose forme di autorizzazione e di controllo di ogni singola voce di spesa, che deve corrispondere a strette esigenze di servizio; l'attività di spesa fronteggiata dalle citate carte si inquadra come semplice modalità di pagamento di talune tipologie di oneri della Banca d'Italia, senza comportare incrementi dell'attività di spesa dell'Istituto.

Con riferimento, poi, all'applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014, la Banca d'Italia ha comunicato che il Consiglio Superiore ha affrontato la problematica

delle retribuzioni e dei compensi del personale e dei membri del Direttorio della Banca d'Italia.

In particolare, nella riunione del 30 ottobre 2014, il Consiglio ha esaminato le retribuzioni e i compensi del personale della Banca e dei membri del Direttorio, alla luce del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89 del 2014, articolo 13, che fissa in 240.000 euro il limite al trattamento economico annuo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche amministrazioni o con società partecipate dalle stesse (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo). Il decreto prevede che la Banca d'Italia – nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria – tenga conto di questi principi.

Il Consiglio si è avvalso dell'analisi preliminare svolta nei mesi scorsi dal Comitato Remunerazioni, composto da tre membri del consesso.

Il Consiglio ha innanzitutto rilevato come il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea assegna alle Banche centrali nazionali dell'Eurosistema piena indipendenza istituzionale e finanziaria e ai membri dei loro organi decisionali piena indipendenza personale. Il principio dell'indipendenza finanziaria e anche parte dell'ordinamento nazionale per espressa previsione dell'articolo 4, comma 1, del dl n. 133/2013, convertito con legge n. 5/2014. Esso implica, in particolare, che le

spese di funzionamento della Banca d'Italia, incluse le remunerazioni del suo personale e dei membri del Direttorio, non sono a carico delle finanze pubbliche.

Il Consiglio ha preso atto del parere rilasciato il 26 maggio 2014 dalla Banca centrale europea (BCE), su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardo all'applicabilità alla Banca d'Italia del decreto-legge n. 66/2014.

I punti principali di quel parere, già presenti in numerosi pareri rilasciati in passato dalla BCE con riferimento ad altri paesi dell'area dell'euro, sono i seguenti:

1. l'autonomia in materia di personale costituisce parte integrante del principio di indipendenza finanziaria delle Banche centrali nazionali (BCN); in forza di tale principio, gli Stati membri non possono pregiudicare la capacità di una BCN di assumere e mantenere il personale qualificato per lo svolgimento delle proprie funzioni. Per il principio di indipendenza finanziaria, qualunque norma di contenimento di spesa rivolta alla Banca d'Italia va intesa come atto di indirizzo e non come regola cogente;

2. spetta alla Banca d'Italia valutare l'eventuale applicazione del tetto dei 240.000 euro, senza pregiudizio per l'autonomia in materia di gestione del proprio personale, al fine di preservare la capacità di esercitare le sue funzioni in modo indipendente;

3. per i membri del Direttorio, in particolare, linee guida di riduzione delle retribuzioni possono valere solo per il futuro, non per i mandati in corso di svolgimento. Diversamente, esse possono costituire un mezzo di impropria pressione politica, alterando, tra l'altro, le condizioni esistenti all'atto della nomina;

4. qualunque risparmio di spesa, pur autonomamente deciso e attuato, non può essere devoluto al bilancio pubblico, poiché ciò infrangerebbe il divieto di finanziamento monetario sancito dall'articolo 123 del Trattato.

Il Consiglio ha quindi esaminato dapprima le retribuzioni del personale della

Banca e ha rilevato come il problema di un'eventuale applicazione del tetto dei 240.000 euro di fatto non si ponga, visto che le retribuzioni complessive imponibili dei dipendenti della Banca – peraltro oggetto di contrattazione collettiva – rientrano tutte entro quel valore. In particolare, le retribuzioni complessive imponibili per il grado gerarchico massimo di Funzionario generale (in tutto 10 dirigenti) sono state ricomprese nel 2013 – escludendo il solo compenso per prestazioni oltre l'orario di lavoro contrattuale (in media 22.000 euro) – fra i 188.000 e i 217.000 euro.

Il Consiglio ha comunque sottolineato come la Banca d'Italia svolga prevalentemente funzioni che trascendono i confini nazionali, in quanto integrate con quelle dell'Eurosistema. Il Consiglio ritiene pertanto che l'istituto debba mantenere la capacità di attrarre i migliori giovani che si affacciano al mondo del lavoro, anche offrendo retribuzioni competitive su scala internazionale, pena una perdita di autorevolezza all'interno dell'Eurosistema.

Il Consiglio ha quindi espresso l'avviso, nel rispetto delle procedure negoziali esistenti in Banca, di confermare le politiche di selezione, formazione e retribuzione finora perseguite per salvaguardare il tenore qualitativo della compagine e assicurare che i compiti istituzionali all'interno dell'Eurosistema siano svolti in modo efficace e competitivo.

Il Consiglio ha infine indicato la necessità di proseguire nell'azione di contenimento della dinamica del monte retributivo complessivo, anche con un attento governo del turn-over.

Riguardo ai compensi dei membri del Direttorio della Banca d'Italia, Consiglio ha preliminarmente osservato come essi siano ex lege anche componenti del Direttorio integrato dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), compito per il quale non ricevono alcun compenso, e rivestano nel contesto europeo la più ampia estensione di competenze sul piano istituzionale: nell'Eurosistema, sono corresponsabili della politica monetaria e della vigilanza bancaria; in Italia, sono respon-

sabili della vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari e, come già ricordato, sul settore assicurativo, e svolgono delicati compiti in materia di antiriciclaggio, protezione dei consumatori di servizi finanziari, sistema dei pagamenti.

Il Consiglio ha osservato che un confronto preciso di livelli retributivi con gli organi di vertice delle principali banche centrali dell'Eurosistema è reso difficile anche dalla riservatezza di queste ultime in materia, diversamente dalla Banca d'Italia che pubblica dati individuali e onnicomprensivi.

(Ad esempio, la Banca di Francia comunica solo il dato relativo al totale dei compensi dei propri organi di vertice, pari a 3,1 milioni di euro (Rapporto annuale sul 2013).

La BCE diffonde i soli stipendi base dei sei membri dell'Executive Board (378.240 euro per il Presidente, 324.216 euro per il Vice Presidente, 270.168 euro per gli altri membri), ma precisa che a quelle cifre vanno aggiunte indennità di residenza e rappresentanza (di cui viene fornito solo il totale, pari a 527.000 euro, in media poco meno di 90.000 euro a testa) oltre a speciali assegni e indennità di cui non è noto l'ammontare (Rapporto annuale sul 2013). Il trattamento fiscale è quello in uso negli organismi dell'Unione europea, sicché gli importi netti sono più alti nel confronto con le banche centrali nazionali.

La Bundesbank pubblica invece dati presumibilmente onnicomprensivi: 418.146 euro per il Presidente, 333.495 euro per il Vice presidente e 250.377 euro per gli altri membri del Board (Rapporto annuale sul 2013, par. « Staff costs »). Va peraltro ricordato che essa svolge solo talune funzioni di vigilanza bancaria e nessuna di vigilanza assicurativa: in questi compiti è impegnata un'altra istituzione, la Bafin, che ha un proprio Consiglio di cinque persone, i cui compensi non sono noti).

Alla luce degli elementi di cui sopra, il Consiglio Superiore, ritenendo comunque

opportuno condividere lo sforzo di contenimento in atto nel Paese delle remunerazioni di chi ha incombenze pubbliche, ha modificato il compenso onnicomprensivo lordo per le cariche di: Governatore, in 450.000 euro (dai 758.000 di tre anni fa, poi ridotti a 550.000, decurtati a 495.000 per il biennio 2013-14), Direttore generale, in 400.000 euro (dai 593.000 di tre anni fa, poi ridotti a 500.000, decurtati a 450.000 per il biennio 2013-14), Vice Direttore generale, in 315.000 euro (dai 441.000 di tre anni fa, poi ridotti a 350.000, decurtati a 315.000 per il biennio 2013-14).

Stanti i principi ricordati dalla BCE nel citato parere, la rideterminazione dei compensi si applicherà solo ai futuri membri del Direttorio. I relativi risparmi, essendo come detto vietata la devoluzione al bilancio pubblico, affluiranno in quello della Banca.

Il Consiglio ha da ultimo rivolto la sua attenzione al complesso delle spese di funzionamento dell'istituto.

Il Consiglio ha rilevato come sia da tempo in atto in Banca d'Italia un'opera di razionalizzazione organizzativa e di contenimento della spesa: rispetto al 2009, sono stati ridotti del 7 per cento il numero dei dipendenti, del 14 per cento in termini reali i costi operativi, del 25 per cento quelli relativi alla rete delle filiali; numero di queste ultime è sceso da 97 a 58; 31 delle rimanenti sono state trasformate in unità leggere e specializzate. Tutto ciò in presenza di un aumento dei compiti e della loro complessità.

Il Consiglio superiore ha espresso l'avviso che la Banca debba proseguire in quest'opera di razionalizzazione e ricerca dell'efficienza.

Apprese queste deliberazioni del Consiglio, il Governatore, il Direttore Generale e i tre Vice Direttori Generali hanno espresso autonomamente la volontà di adeguare immediatamente i propri compensi ai nuovi importi stabiliti per i futuri membri del Direttorio, per tutta la durata dei rispettivi mandati.

ALLEGATO 3

5-04085 Paglia: Iniziative per contrastare l'elusione tributaria da parte di grandi imprese italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito ai risultati dell'attività di monitoraggio poste in essere nei confronti dei grandi gruppi italiani che delocalizzano l'attività in Paesi con una fiscalità più favorevole.

In particolare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulle operazioni recentemente poste in essere dal Gruppo De Agostini S.p.A. (attuale controllante della società GTECH S.p.A.) e dal gruppo Fiat, per le quali chiede quali siano gli esiti del monitoraggio sulla puntuale valutazione del reale impatto fiscale e la verifica della loro compatibilità con la normativa europea.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Deve innanzitutto osservarsi che tali operazioni, pur se realizzate nel 2014, ai fini fiscali, avranno rilievo solo con la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti interessati relative a tale anno di imposta, che dovranno essere presentate nel corso del 2015.

Resta, pertanto, fermo l'impegno dell'Agenzia delle Entrate, di vigilare sul pieno rispetto della normativa fiscale italiana sulle operazioni oggetto di interrogazione, impegno che verrà assolto anche tramite l'ordinaria attività di controllo prevista dall'articolo 27, commi da 9 a 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei confronti dei grandi contribuenti.

Si ricorda, infatti, che nei confronti dei contribuenti con volume d'affari o ricavi

non inferiori a 100 milioni di euro, l'Agenzia delle entrate effettua, entro l'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, una specifica attività sia in materia di imposte dirette che di Iva (cd. « tutoraggio »).

Tale controllo interessa l'intera platea dei cd. « grandi contribuenti » ed è finalizzata a graduare le modalità di intervento da porre in essere nei confronti di tali contribuenti in funzione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di soggetti. L'attività si concretizza nel monitoraggio dei comportamenti realizzati attraverso specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa, il profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate (tra le quali, assumono particolare significatività le operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale), desunte anche dai precedenti fiscali.

Con riferimento alle misure atte ad evitare l'elusione da parte delle grandi imprese italiane, si evidenzia che l'azione dell'Agenzia sarà volta a dare attuazione alle linee tracciate nel « Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso », presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento lo scorso 3 ottobre 2014, che con riferimento alle grandi imprese vedono, da un lato, il consolidamento dei sopracitati di intervento e dall'altro, l'introduzione di nuove forme di interlocuzione con le grandi imprese.

In relazione alla cennata operazione di fusione della concessionaria dei giochi

Gtech, occorre ribadire, come già rilevato nelle risposte ai precedenti atti di sindacato ispettivo citati, che la società in capo alla quale verrà trasferita la titolarità delle concessioni di gioco, che sarà controllata dalla nuova *holding*, avrà comunque, da quanto comunicato da Gtech, sede nel territorio nazionale.

In merito alla asserita « proroga » sino all'anno 2016 delle concessioni relative alla raccolta automatizzata del gioco del lotto ed alla raccolta delle lotterie istantanee, in capo rispettivamente alla società Gtech s.p.a. ed alla società Lotterie Na-

zionali s.r.l., si segnala che la prima concessione avrà scadenza l'8 giugno 2016 non in forza di un atto di proroga bensì per effetto di una pronuncia giurisdizionale che ha ritenuto fissare in tale data la scadenza dell'originaria concessione rilasciata con il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modificazioni.

La concessione per l'esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea (« gratta e vinci »), invece, è stata rilasciata per un novennio a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta nell'anno 2009 con decorrenza dal 1° ottobre 2010.